

# Il sistema degli esportatori registrati (sistema REX)

## Informazioni a carattere generale

Il sistema degli esportatori registrati (in breve, sistema REX) è il nuovo sistema di certificazione dell'origine delle merci che l'Unione europea sta progressivamente introducendo ai fini dei suoi regimi commerciali preferenziali. In un primo tempo sarà applicato al sistema delle preferenze generalizzate (SPG), con cui l'Unione europea accorda preferenze tariffarie ai paesi in via di sviluppo. Sarà poi esteso ad altri regimi unilaterali e accordi commerciali dell'Unione europea (ad es. l'accordo di libero scambio con il Vietnam, per quanto di competenza dell'UE).

Il sistema REX si fonda sul principio dell'autocertificazione da parte degli operatori economici, che sono chiamati a produrre essi stessi le cosiddette *dichiarazioni di origine*. Per essere autorizzato a stilare una dichiarazione di origine, un operatore economico dovrà chiedere alle proprie autorità competenti di essere registrato in un'apposita banca dati. Diventerà quindi un *esportatore registrato*. Il sistema REX può essere utilizzato per registrare operatori economici in paesi che beneficiano di trattamenti tariffari preferenziali concessi dall'UE, ma anche per registrare esportatori dell'UE, specie ai fini del cumulo dell'origine con tali paesi o per esportare merci in un paese che concede un trattamento tariffario preferenziale all'UE.

Il sistema della certificazione dell'origine, attualmente utilizzato nei regimi commerciali preferenziali dell'Unione europea, resterà applicabile, a meno che tali regimi non vengano modificati. Non è certamente previsto che il sistema REX sostituisca automaticamente i sistemi di certificazione vigenti.

REX è supportato da un sistema informatico, composto essenzialmente da una banca dati, in cui le autorità competenti di un ente esportatore registrano gli operatori che intendono esportare prodotti in un regime commerciale preferenziale e provvedono all'aggiornamento dei dati. Il sistema REX consiste in un'applicazione web, cui si accede mediante nome utente e password da Internet. Nel contesto dell'SPG, la Commissione europea ha messo l'applicazione REX a disposizione dei paesi beneficiari per evitare che debbano sviluppare a loro volta un repertorio degli esportatori registrati.

## Certificazione di origine delle merci con dichiarazione di origine

Il sistema REX non influisce sulle norme per la determinazione dell'origine delle merci. Riguarda soltanto il metodo per determinare il carattere originario delle merci. Con il sistema REX, la cosiddetta *dichiarazione di origine* è una dichiarazione del carattere originario delle merci, allegata dall'esportatore registrato alla fattura o qualsiasi altro documento commerciale.

Ad esempio, il testo della dichiarazione di origine nell'ambito dell'SPG è il seguente:

*The exporter ... (Number of Registered Exporter) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is ....*

Gli articoli 68, 92 e 93, nonché l'allegato 22-07 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione stabiliscono le norme relative alla dichiarazione di origine (testo della dichiarazione di origine, rilascio a posteriori di una dichiarazione di origine, validità delle dichiarazioni di origine, ecc.).

Per avere l'autorizzazione a stilare una dichiarazione di origine, un operatore economico deve essere in possesso di una registrazione valida nel sistema REX, vale a dire una registrazione che non sia stata revocata. Tuttavia, per spedizioni di merci originarie di valore inferiore a 6 000 EUR la dichiarazione di origine può essere compilata da qualsiasi esportatore, senza obbligo di registrazione.

### **Domanda di registrazione**

Per ottenere la qualifica di esportatore registrato occorre compilare un apposito modulo e inoltrarlo alle proprie autorità competenti. Queste ultime registrano nel sistema REX gli esportatori che hanno presentato moduli debitamente compilati. Gli esportatori registrati ricevono quindi dalle autorità competenti un numero di registrazione (il numero REX), composto da una stringa di 35 caratteri alfanumerici, comprendente un riferimento al paese di rilascio.

I dati da indicare nel modulo sono: nome, indirizzo e numero di identificazione dell'esportatore; ulteriori recapiti (facoltativo); se l'esportatore è un commerciante, produttore o entrambi; un elenco indicativo delle merci che l'esportatore intende esportare nell'ambito del regime commerciale preferenziale.

Gli articoli 68, 80, 86, 88 e l'allegato 22-06 (modulo di domanda) del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione stabiliscono le norme relative alla registrazione degli esportatori.

Per il suo primo uso nel contesto dell'SPG, il sistema REX conterrà operatori economici che esportano in paesi che beneficiano dell'SPG ai fini del cumulo bilaterale dell'origine, operatori economici dell'Unione europea che sostituiscono prove dell'origine inizialmente rilasciate in paesi beneficiari dell'SPG ed esportatori in questi ultimi paesi. Si prevede inoltre che il sistema REX sarà condiviso con la Norvegia e la Svizzera, che applicano le stesse norme di origine dell'SPG dell'Unione europea.

Una volta inserito nel sistema REX, l'esportatore registrato dell'Unione europea può utilizzare il numero REX per tutti i regimi per i quali il sistema è autorizzato.

## Aggiornamento dell'elenco degli esportatori

Le autorità competenti hanno l'obbligo di disporre sempre di un repertorio aggiornato degli esportatori registrati.

Una volta registrato, un esportatore è tenuto a comunicare alle rispettive autorità competenti ogni modifica dei suoi dati registrati, dopodiché queste provvederanno a inserire le eventuali modifiche nel sistema REX. Gli articoli 68, 80 e 89 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione stabiliscono le norme relative alla modifica dei dati registrati.

In alcuni casi, un esportatore potrà vedersi revocata la registrazione nel sistema REX. Ciò può avvenire, ad esempio, se una società cessa di esistere o se un esportatore registrato commette una frode. A seconda del motivo, la revoca può avvenire su richiesta dell'esportatore stesso o su iniziativa delle autorità competenti. Gli articoli 68, 89 e 90 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione stabiliscono le norme relative alla revoca degli esportatori registrati.

## Pubblicazione dei dati degli esportatori registrati

Il dati del sistema REX sono pubblicamente disponibili al seguente indirizzo: [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm)

Grazie a queste informazioni, gli operatori economici che fanno affidamento sulle dichiarazioni di origine avranno la possibilità di verificare la validità delle registrazioni (i numeri REX) degli esportatori registrati che hanno prodotto tali dichiarazioni.

Un esportatore registrato può decidere se desidera che vengano o meno pubblicati tutti i dati registrati (specie quelli contenuti nella casella n. 6 del modulo di domanda). Se non acconsente alla pubblicazione di tutti i dati registrati, verrà comunque pubblicata una sottoserie anonima dei dati registrati per consentire agli operatori di verificare la validità di ogni registrazione. Tale sottoserie anonima contiene il numero REX dell'esportatore registrato, la data da cui la registrazione è valida e l'eventuale data della revoca.

## Applicazione del sistema REX da parte dei paesi beneficiari dell'SPG

Il sistema REX sarà applicato **a partire dal 1° gennaio 2017** dai paesi che beneficiano dell'SPG dell'UE. Alcuni paesi hanno comunicato alla Commissione europea che preferiscono applicare il sistema REX a partire dal 1° gennaio 2018 oppure dal 1° gennaio 2019. È prevista una fase di transizione dall'attuale sistema di certificazione mediante certificati di origine, modulo A, al sistema REX, nel senso che entrambi i sistemi potranno coesistere per un periodo massimo di un anno e mezzo dalla data in cui il paese beneficiario inizia ad utilizzare il sistema REX.

## Link e documenti utili

- [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2015/2447 della Commissione](#), che precisa in particolare le regole del sistema REX

- Ulteriori indicazioni dettagliate saranno pubblicate dalla Commissione nel 2016.